

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 dicembre 2024

Piano di riparto delle risorse destinate a programmi di interventi dei comuni per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria. (25A01025)

(GU n.41 del 19-2-2025)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e sue modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 77, comma 2;

Visto l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutiva del «Piano nazionale della sicurezza stradale» (PNSS), finalizzato a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali sul territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale n. 37 del 17 febbraio 2023, recante l'aggiornamento della metodologia per il calcolo del costo sociale degli incidenti stradali in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 35/2011, con il quale è stata definita la metodologia di calcolo del costo sociale di un morto e di un ferito per incidente stradale;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Considerato che il Piano nazionale per la sicurezza stradale 2030 (PNSS 2030) definisce le strategie generali e specifiche per il miglioramento della sicurezza stradale per il decennio 2021-2030;

Considerato che con delibera CIPESS del 14 aprile 2022, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2022, n. 169, è stato approvato il PNSS 2030;

Considerato che tale delibera ha raccomandato, ai fini del miglioramento della sicurezza in ambito urbano, azioni tese all'adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale;

Tenuto conto che le linee strategiche generali del PNSS 2030, in grado di agire sull'intero sistema, sono raggruppate nei 5 pilastri della sicurezza stradale indicati nel Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020;

Considerato che il PNSS 2030 ha individuato quali categorie a rischio pedoni, ciclisti, due ruote motorizzate la cui incidentalità si concentra in ambito urbano;

Considerato che dal report ISTAT per l'anno 2023 si rileva che la maggior percentuale delle infrazioni in ambito urbano con causa accertata o presunta di incidente sono relative al mancato rispetto della segnaletica stop e dare precedenza;

Considerato che negli anni 2020 e 2021 i dati di incidentalità

sono stati fortemente influenzati dalle limitazioni alla circolazione per contrastare la diffusione del COVID-19, per cui il triennio che si e' preso in esame per l'incidentalita' e' quello relativo agli anni 2018, 2019 e 2022;

Viste le statistiche ISTAT contenute nei report «Incidenti stradali», relative al numero dei morti e feriti in incidenti stradali in Italia negli anni 2018, 2019 e 2022;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 408 del 22 dicembre 2022, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio della RGS con il numero 181 in data 26 gennaio 2023 e dalla Corte dei conti con il numero di prot. n. 268 del 30 gennaio 2023, ed in particolare il piano di riparto di cui all'art. 2 con il quale sono state suddivise tra i 14 comuni le risorse finanziarie per realizzare un programma di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni pari a complessive euro 13.500.000,00;

Considerato che il 73,3 % degli incidenti stradali, il 43,7 % dei morti ed il 69,5% dei feriti avviene in ambito urbano;

Considerato che il comma 2 dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», prevede uno specifico progetto per l'ubicazione della segnaletica;

Considerato che i progetti di segnalamento previsti nei PUT e richiamati nella direttiva del 24 ottobre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000 sono strumenti indispensabili per organizzare nel modo piu' congruo e razionale le informazioni utili e necessarie a garantire la sicurezza nella guida;

Considerato che il rilievo della segnaletica stradale comporta sia un miglioramento delle condizioni di fluidita' e sicurezza della circolazione stradale che la possibilita' di pianificare gli interventi di manutenzione dell'infrastruttura stradale con evidenti benefici in termini di gestione della spesa degli enti proprietari delle strade;

Considerato che la somma disponibile per la realizzazione degli interventi di segnaletica risulta pari complessivamente a euro 17.101.918,00 a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 7333 in conto residui per complessivi euro 5.258.416,00 provenienti dall'e.f. 2022 ed euro 11.843.502,00 provenienti dall'e.f. 2023;

Considerato che tra i 14 Grandi comuni di cui al report ISTAT sull'incidentalita' hanno beneficiato delle risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 408 del 29 dicembre 2022 i Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona;

Ritenuto pertanto opportuno concentrare le risorse per i comuni con fascia di popolazione al 1° gennaio 2024 compresa tra i 100.000 e 250.000 abitanti;

Considerato che i Comuni di Trieste e Messina sono stati gia' beneficiari del riparto effettuato con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 408 del 29 dicembre 2022;

Ritenuto quindi necessario ed urgente procedere ad un programma di interventi a favore di un Piano straordinario di controllo, manutenzione, sostituzione ed eventuale potenziamento della segnaletica verticale prioritaria concentrato nei seguenti Comuni: Bergamo, Bolzano, Brescia, Cagliari, Ferrara, Foggia, Forli', Giugliano in Campania, Latina, Livorno, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio di Calabria, Reggio nell'Emilia, Rimini, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Trento e Vicenza;

Ritenuto opportuno suddividere tale somma tra detti comuni

assegnando a ciascuno una quota calcolata in proporzione al costo sociale dei morti, feriti e di un incidente riportati nel report annuale ISTAT sugli incidenti stradali con feriti per gli anni 2018, 2019 e 2022;

Considerato che la copertura dei costi avverrà integralmente a carico dei fondi statali assegnati;

Visto il parere reso dalla Conferenza Stato-città' ed autonomie locali nella seduta del 28 novembre 2024;

Decreta:

Art. 1

Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di euro 17.101.918,00 viene destinata al finanziamento dei programmi di interventi per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione, nei comuni compresi tra i 100.000 e i 250.000 abitanti.

2. Sono esclusi i comuni che non hanno inviato le relazioni sui proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di cui all'art. 208 del codice della strada per uno o più degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 sulla piattaforma di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, del 30 dicembre 2019, n. 608. L'importo derivante dall'esclusione viene assegnato con decreto dirigenziale ai comuni con popolazione al di sotto dei 100.000 abitanti in ordine decrescente in proporzione al costo sociale dei morti, feriti ed incidenti per gli incidenti stradali con feriti di cui al report ISTAT fino ad esaurimento della somma disponibile.

Art. 2

Piano di riparto

1. Al fine di consentire programmi di interventi per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria, l'importo complessivo previsto all'art. 1 e' ripartito tra i comuni, come da tabella seguente:

Comune	Costo sociale medio anni 2018-2019-2022	Riparto risorse
Bergamo	73.902.613,00	732.198,00
Bolzano	45.262.561,00	448.443,00
Brescia	68.448.754,00	678.163,00
Cagliari	46.942.911,00	465.092,00
Ferrara	60.992.023,00	604.285,00
Foggia	64.471.410,00	638.757,00
Forlì	55.755.108,00	552.399,00
Giugliano in Campania	23.138.405,00	229.247,00
Latina	58.242.724,00	577.045,00

Livorno		78.745.747,00	780.181,00
+-----+		+-----+	+-----+
Modena		91.680.603,00	908.334,00
+-----+		+-----+	+-----+
Monza		48.372.408,00	479.255,00
+-----+		+-----+	+-----+
Novara		39.937.929,00	395.690,00
+-----+		+-----+	+-----+
Padova		95.441.637,00	945.598,00
+-----+		+-----+	+-----+
Parma		78.206.883,00	774.843,00
+-----+		+-----+	+-----+
Perugia		46.624.959,00	461.942,00
+-----+		+-----+	+-----+
Pescara		35.562.989,00	352.344,00
+-----+		+-----+	+-----+
Piacenza		44.764.012,00	443.504,00
+-----+		+-----+	+-----+
Prato		71.420.586,00	707.607,00
+-----+		+-----+	+-----+
Ravenna		85.587.190,00	847.964,00
+-----+		+-----+	+-----+
Reggio di Calabria		42.001.384,00	416.133,00
+-----+		+-----+	+-----+
Reggio nell'Emilia		74.159.572,00	734.743,00
+-----+		+-----+	+-----+
Rimini		76.805.341,00	760.956,00
+-----+		+-----+	+-----+
Salerno		47.499.363,00	470.604,00
+-----+		+-----+	+-----+
Sassari		48.407.745,00	479.605,00
+-----+		+-----+	+-----+
Siracusa		46.753.864,00	463.218,00
+-----+		+-----+	+-----+
Taranto		58.713.894,00	581.714,00
+-----+		+-----+	+-----+
Terni		39.699.372,00	393.326,00
+-----+		+-----+	+-----+
Trento		36.089.759,00	357.563,00
+-----+		+-----+	+-----+
Vicenza		42.509.292,00	421.165,00
+-----+		+-----+	+-----+
Totale		1.726.141.038,00	17.101.918,00
+-----+		+-----+	+-----+

2. Sulla base del sopraindicato riparto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli impegni di spesa a favore dei comuni, i quali possono avviare le attivita' amministrative preordinate alla selezione delle proposte di intervento sulla segnaletica ed alla conseguente formulazione del programma da finanziare.

Art. 3

Copertura complessiva della spesa

1. Il finanziamento statale e' erogabile per ciascun programma di interventi sulla segnaletica presentato dai comuni entro i limiti di cui al sopraindicato piano di riparto.

Art. 4

Tipologie di interventi

1. Le risorse di cui all'art. 1 costituiscono contributi statali

per la realizzazione di interventi sulla segnaletica, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione del piano di segnalamento, da redigere sulla base di una mappatura della segnaletica esistente e di analisi dell'incidentalita' specifica, nonche' in applicazione dei criteri specificati nel successivo art. 7, finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano. In particolare, possono essere effettuati interventi che prevedano, a titolo esemplificativo:

- a) sostituzione della segnaletica verticale esistente;
- b) installazione di nuova segnaletica verticale su strade gia' esistenti, ove necessario;
- c) rifacimento o nuova realizzazione della segnaletica orizzontale connessa con gli interventi sulla segnaletica verticale;
- d) messa in sicurezza di attraversamenti pedonali laddove siano oggetto di contestuale intervento sulla segnaletica.

Art. 5

Soggetti attuatori

1. I comuni, in qualita' di soggetti attuatori, hanno la titolarita' dei poteri, funzioni e compiti sulle attivita' amministrative inerenti alla progettazione, all'esecuzione ed al collaudo/certificazione dei lavori e delle relative procedure di affidamento.

Art. 6

Presentazione programma di interventi

1. I comuni, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il programma degli interventi da realizzare contenente:

a) Piano di segnalamento costituito dai seguenti elaborati minimi:

- Relazione illustrativa;
- Planimetria stato di fatto della segnaletica esistente;
- Planimetria stato di progetto della segnaletica da installare;
- Cronoprogramma con tutte le fasi fino al termine dell'installazione della segnaletica;

dai quali risulti la tipologia ed ubicazione dei segnali oggetto di intervento, il costo stimato dello stesso ed il termine presunto di ultimazione.

2. Il Ministero approva il programma entro trenta giorni dalla ricezione e lo trasmette al comune che, entro i successivi trenta giorni, procede all'approvazione dello stesso con apposito atto deliberativo dell'organo titolare delle funzioni di programmazione e lo comunica al Ministero. Gli interventi per i quali si chiede il finanziamento, sono identificati nell'atto tramite il codice unico di progetto (CUP).

3. Con convenzione, da stipulare tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i comuni entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma precedente, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono regolamentati i reciproci impegni afferenti allo svolgimento delle attivita' amministrative attuative del programma stesso e degli adempimenti negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione, della disciplina delle modalita' di erogazione delle risorse finanziarie statali nonche' delle azioni ministeriali e comunali di monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attivita'.

4. In caso di mancata presentazione del programma di interventi con le modalita' e nei tempi previsti dal comma 1 o in caso di mancata

approvazione con delibera entro i termini di cui al comma 2, il finanziamento statale assegnato e' revocato e si procede al disimpegno delle somme assegnate ancora presenti in bilancio. Le eventuali somme residue a valle di tali operazioni possono essere riassegnate dal Ministero ad uno o piu' comuni a copertura di ulteriori interventi.

Art. 7

Criteri di individuazione degli interventi sulla segnaletica

1. I comuni procederanno all'individuazione della segnaletica da sostituire o di nuova installazione sulla base dei seguenti gruppi di segnali in ordine di priorita':

1 - Segnali di precedenza

Parte di provvedimento in formato grafico

2 - Segnali di pericolo

Parte di provvedimento in formato grafico

3 - Segnali di divieto

Parte di provvedimento in formato grafico

4 - Segnali di obbligo

Parte di provvedimento in formato grafico

Qualora siano individuate aree caratterizzate da elevata incidentalita' o in zone o punti particolarmente interessate di rilevanti flussi di utenza vulnerabile, l'ente competente puo' provvedere, in via sperimentale, a migliorare la visibilita' di specifici segnali stradali mediante l'incremento del contrasto realizzato con l'applicazione del segnale stradale su un pannello di fondo con pellicola microprismatica gialloverde fluororifrangente con caratteristiche definite nell'allegato 2 del presente decreto.

Le dimensioni dei segnali rappresentati nelle figure dell'allegato 2 sono adeguate proporzionalmente ai formati piccolo, normale e grande, previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» in funzione della tipologia di segnale e del luogo di installazione secondo quanto previsto dallo stesso regolamento.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 11 dicembre 2024

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 221

Allegato 1

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INTERVENTI RIGUARDANTI LA SOSTITUZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE PRIORITARIA

tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

e

il Comune di

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in seguito denominato per brevita' Ministero, in persona di..... della Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;

e

Il Comune, in seguito denominato per brevita' Comune, in persona del, giusti poteri di firma conferiti con atto

Premesso

- che il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e sue modifiche ed integrazioni, all'art. 39 definisce e classifica i segnali verticali;

- che il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e sue modifiche ed integrazioni all'art. 77 comma 2 introduce la necessita' di uno specifico progetto la segnaletica riferito ad un'intera area o a singoli itinerari;

- che l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutiva del «Piano nazionale della sicurezza stradale» (PNSS) finalizzato a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali sul territorio nazionale;

- che il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e successive modificazioni ed integrazioni;

- che il decreto dirigenziale n. 37 del 17 febbraio 2023, aggiornamento della metodologia per il calcolo del costo sociali degli incidenti stradali in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 35/2011, con il quale e' stata definita la metodologia di calcolo del costo sociale di un morto e di un ferito per incidente stradale;

- che il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

- che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. del, registrato dalla Corte dei conti in data, sono stati forniti gli indirizzi amministrativi per la destinazione dei fondi disponibili per l'esercizio finanziario 2022 e 2023, complessivamente di euro 17.104.096,00 per la realizzazione degli interventi di segnaletica;

- che il citato decreto ha ripartito tra i Comuni con fascia di popolazione al 1° gennaio 2024 compresa tra i 100.000 e 250.000 abitanti, le su indicate somme, demandando alla presente Convenzione la disciplina delle reciproche attivita' relative allo svolgimento delle procedure attuative dei programmi finanziati nonche' la disciplina delle modalita' di erogazione delle risorse statali;

- che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del ha espresso parere favorevole sul suddetto decreto di riparto delle risorse previste per la

progettazione e la realizzazione di tali interventi nonche' sullo schema di convenzione tra Ministero e Comuni;

- che con delibera n., il Comune ha approvato il programma, costituente la proposta consistente nell'intervento

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1.

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

Oggetto

La Convenzione regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d'ora in poi Ministero) e il Comune (d'ora in poi Comune), in relazione agli adempimenti esecutivi ed al trasferimento di risorse finanziarie statali per la realizzazione di opere di cui al Programma di interventi, proposto dal Comune con la delibera di G.C. n. del, costituito dal Piano di segnalamento contenente la relazione illustrativa, la planimetria dello stato di fatto della segnaletica esistente, la planimetria della segnaletica di progetto da installare, nonche' il cronoprogramma con le fasi d'installazione ed il relativo prospetto economico, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 3.

Responsabile del procedimento

Il Comune nomina il Responsabile del Procedimento per l'attuazione della presente Convenzione e ne da' comunicazione al Ministero. Lo stesso curera' i rapporti con il Ministero ed effettuera' le richieste, le certificazioni ed ogni altra comunicazione riguardo l'attuazione della Convenzione.

Art. 4.

Importo del contributo

L'importo complessivo delle risorse finanziarie da trasferire al Comune e' pari ad euro e verra' erogato in conto capitale con le modalita' di cui al successivo art. 8, presso il conto di Tesoreria n.

Le risorse sono destinate alla copertura delle spese per la progettazione e realizzazione del Programma di interventi di cui al precedente art. 2 del suo valore complessivo ed entro i limiti di cui all'importo assentito con il decreto ministeriale n. del

Qualora il Programma proposto preveda la copertura dei costi anche a carico di altre fonti di finanziamento, il Comune avra' cura indicare nella Delibera di Giunta/Consiglio l'importo e di specificarne la fonte.

Qualora dovessero rendersi necessari maggiori oneri economici per la completa realizzazione del Programma, il Comune avra' cura di reperire e garantire la copertura finanziaria, inviando un nuovo Prospetto di copertura della spesa complessiva.

Art. 5.

Adempimenti attuativi del programma

Il Comune si impegna al puntuale svolgimento delle attività amministrative e negoziali finalizzate all'adozione degli atti di sua competenza:

- completa predisposizione della progettazione prevista dalle norme di riferimento per la categoria e tipologia degli interventi da realizzare;

- espletamento delle procedure tecnico-amministrative di approvazione in linea tecnico-economica dei progetti proposti e relativi provvedimenti finali;

- formalizzazione degli atti di affidamento degli incarichi e dei lavori, di adozione degli impegni contabili e di gestione degli atti di spesa;

valorizzando a tal proposito, ove ritenuto opportuno, l'accordo di programma ex art. 34 del T.U.E.L.

Art. 6.

Quadro temporale

Il Comune si impegna al compimento progressivo dei suddetti atti a decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione e con riferimento a tutte le ipotesi di interventi prospettate nel Programma presentato, in maniera tale da poter concludere le rispettive attività nel seguente quadro temporale:

- entro 1 mese dalla sottoscrizione della Convenzione trasmettendo al Ministero il cronoprogramma aggiornato delle fasi di installazione con l'indicazione dell'esatto termine di inizio e ultimazione dell'installazione, in modo da costituirne il programma esecutivo;

- entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione il certificato di regolare esecuzione, trasmettendo al Ministero una apposita comunicazione del Responsabile del Procedimento;

Qualora i lavori non venissero consegnati entro il termine previsto il Ministero procederà allo stralcio dell'intervento dal Programma proposto con conseguente rimodulazione del finanziamento.

Art. 7.

Rimodulazione del programma

Il Programma degli interventi proposto può essere rimodulato su apposita richiesta del Comune ed approvata dal Ministero, a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura certa, qualora con riferimento a tutti gli interventi previsti ovvero a taluni di essi:

- a) vengano riscontrate nel corso di svolgimento delle attività cause ostative di natura tecnica, economica e giuridica, non previste né prevedibili al momento della predisposizione del programma stesso, che ne impediscano la piena realizzazione secondo i modi ed i termini prospettati;

- b) sopraggiunga una perdita di interesse alla loro realizzazione da parte dei soggetti attuatori, sempreché non siano state avviate le relative attività esecutive ovvero non risultino già assunte obbligazioni verso terzi in conseguenza degli stessi.

In caso di rimodulazione il nuovo programma degli interventi deve essere trasmesso unitamente alla richiesta di cui al comma 1 ed andrà a sostituire il precedente a seguito dell'approvazione da parte del Ministero.

Eventuali risparmi potranno essere utilizzati con le modalita' di cui all'art. 9 della presente convenzione.

Art. 8.

Trasferimento delle risorse finanziarie

Il trasferimento delle risorse statali verra' erogato, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, secondo le seguenti modalita':

a) una quota pari al 40% del finanziamento statale assegnato, a titolo di anticipazione, dopo l'avvenuta registrazione della presente Convenzione da parte degli organi di controllo;

b) un'ulteriore quota del 50% ad avvenuta presentazione da parte del Responsabile del Procedimento della documentazione attestante il pagamento dei costi di installazione.

c) il rimanente 10%, del costo di ciascun intervento, viene trasferito al Comune alla certificazione da parte dello stesso della regolare installazione della segnaletica.

Nel caso venga installata la segnaletica sperimentale di cui all'art. 7 del decreto con cui e' assegnato il contributo ministeriale, meta' della quota di cui alla lettera c) verra' erogata a valle della conclusione del periodo di monitoraggio di cui al successivo art. 10.

Art. 9.

Economie da ribassi o rinunce o rimodulazioni

Eventuali economie derivanti da ribassi conseguiti nelle procedure di gara per l'affidamento dei lavori oppure per effetto di rinunce oppure a seguito di rimodulazioni potranno essere utilizzate dal Comune nell'ambito dello stesso intervento oppure procedendo all'ammissione a finanziamento di ulteriori proposte di intervento aventi la stessa finalita', integrando il programma adottato mediante la presentazione delle ulteriori nuove schede.

Eventuali somme gia' erogate e non utilizzate, una volta conclusi i rapporti di Convenzione, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito capitolo che verra' comunicato dal Ministero.

Art. 10.

Azione di monitoraggio e verifica del Ministero

Nell'attuazione della presente convenzione il Ministero provvede a:

a) verificare lo stato di svolgimento delle attivita' con possibilita' di richiedere relazioni ovvero giustificazioni in presenza di rilevate criticita' e significativi ritardi;

b) valutare risultati ed effetti delle misure poste in essere in base ai dati disponibili.

Il Ministero puo' convocare il «Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attivita' connesse alla sicurezza stradale» istituito con DM 262 del 2 settembre 2022, al fine di verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti dagli interventi posti in essere.

In relazione all'azione di monitoraggio del Ministero indicata nei commi precedenti, il Comune:

a) rende disponibile ogni documentazione utile per il monitoraggio nazionale, consente e agevola i sopralluoghi che si rendessero opportuni, rende disponibile il personale strettamente necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra;

b) rende disponibile a conclusione del programma degli

interventi realizzati, i dati di incidentalita' ex-ante nei tre anni successivi all'anno di conclusione dei lavori.

c) qualora non venissero resi disponibili i dati di cui al punto precedente b), il Comune verra' escluso dal successivo finanziamento ministeriale disponibile in attuazione del PNSS 2030.

Art. 11.

Azione di monitoraggio e verifica dei Comuni

Il Comune esercita le funzioni di controllo, vigilanza e sovrintendenza, al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attivita' ad essi spettanti, nonche' svolge un'azione di monitoraggio operativo sullo stato e sull'attuazione degli interventi ammessi al finanziamento.

Nell'ambito dell'azione di monitoraggio, il Comune, oltre a quanto previsto in merito al controllo dello stato di avanzamento procedurale, fisico, e contabile degli interventi, nonche' di utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie con riferimento al monitoraggio previsto dal decreto legislativo 229 del 29 dicembre 2011, segnala tempestivamente eventuali criticita' riguardanti in particolare i tempi di realizzazione dell'intervento ed eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini del miglioramento dell'azione a favore della sicurezza stradale.

Il Comune che installa la segnaletica sperimentale di cui all'art. 7, rende disponibili i dati di incidentalita' ex-ante ed ex post nel luogo dell'intervento, relativi, rispettivamente, ai tre anni antecedenti ed ai tre anni successivi all'anno di conclusione dei lavori.

Al fine di garantire il monitoraggio degli investimenti pubblici, la trasparenza e la tracciabilita' dei flussi finanziari, il Comune ha richiesto il Codice unico di progetto (CUP), relativo agli interventi del programma da realizzare di cui all'art. 2, con il n.
.....

Art. 12.

Termini per la risoluzione della convenzione

Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformita' dalle modalita', dai tempi, dai contenuti e dalle finalita', di cui alla presente convenzione e relativi allegati, ovvero in caso di realizzazione parziale del progetto proposto, il Ministero intima all'Ente attuatore di eliminare le cause di tale difformita' e darne tempestiva comunicazione dell'avvenuta risoluzione.

Trascorso inutilmente il termine di espletamento delle attivita' previste nell'atto di intimazione, il Ministero si riserva la facolta' di sospendere l'erogazione del finanziamento.

Qualora in esito alle attivita' di accertamento e di verifica circa i ritardi, le inadempienze e le cause ostative alla conclusione delle attivita' di cui al comma 1, il Ministero ravvisi che non sussistano piu' le condizioni oggettive per la prosecuzione dei rapporti di Convenzione comunica al Comune il proprio recesso.

Il recesso dalla Convenzione estingue i rapporti in corso, dando luogo a separate attivita' istruttorie in contraddittorio con il Comune finalizzate alla definizione dei rapporti economico-finanziari conseguenziali sorti con la Convenzione ed ancora pendenti ovvero alla redistribuzione delle alee economiche relative agli oneri subiti. Detta attivita' potra' altresì riguardare collaborazioni nell'esercizio di pretese restitutorie/risarcitorie nei confronti degli Enti attuatori e/o di soggetti esterni.

Art. 13.

Registrazione ed esecutivita' della convenzione

La presente convenzione diverrà' esecutiva solo dopo l'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Il Comune
	Allegato 2

SEGNALETICA SPERIMENTALE CON PANNELLO DI FONDO GIALLO VERDE

Parte di provvedimento in formato grafico → vedi il file allegato:
DecretoMit11Dic24Allegato2